



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**

in vigore dal 20.09.2023

Art. 1 - Istituzione e fini

1. È istituita la *Consulta giovanile comunale* di Villorba (di seguito denominata *Consulta*), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 25.07.2023, quale organo di partecipazione del mondo giovanile alla vita sociale e politica del comune.
2. Oggetto d'interesse della *Consulta* è la realtà giovanile, segnatamente essa si pone come luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Villorba e come organo di collegamento e raccordo con l'Amministrazione e il Consiglio comunale per proporre, promuovere e cooperare alla realizzazione di iniziative, attività ed eventi che siano di interesse dei giovani e che mirino al loro benessere e alla loro crescita personale come singoli, come gruppo e come cittadini.
3. Finalità dell'organo della *Consulta* sono:
 - a) promuovere la cultura della partecipazione attiva nell'ambito di azione delle politiche giovanili, attraverso uno spazio che consenta la libera espressione di idee e azioni concrete;
 - b) fornire proposte all'Amministrazione Comunale sulle tematiche e le azioni tramite le quali concorre alla definizione delle politiche giovanili e collaborare alla realizzazione delle stesse, tenendo sempre in debita considerazione le risorse economiche effettivamente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per l'eventuale finanziamento di tali proposte e iniziative;
 - c) coinvolgere nell'attività della *Consulta* le associazioni locali ed altri organismi giovanili, anche informali, nel rispetto delle specificità di ciascuna realtà, creando una rete efficace ed attiva all'interno del territorio;
 - d) interessarsi alle problematiche concernenti il futuro dei giovani per favorirne il passaggio all'età adulta promuovendo progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
 - e) collaborare alla creazione delle condizioni per l'accompagnamento dei giovani ad una cittadinanza attiva in sinergia con gli amministratori, con gli uffici comunali competenti e con il coinvolgimento di scuole e associazioni.
4. La *Consulta* promuove l'attivazione di relazioni con altre Consulte giovanili, in particolare di comuni limitrofi, al fine di costituire una rete e cooperare in ambiti di interesse più ampio.

Articolo 2 - Organi

1. Sono organi della *Consulta*:
 - l'assemblea;
 - il direttivo;
2. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 3 - Composizione dell'assemblea

1. L'*assemblea* della *Consulta* è composta da giovani residenti o attivi nell'associazionismo giovanile di Villorba, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, interessati al bene comune del proprio territorio e che non ricoprono cariche politiche istituzionali.
2. Alla prima convocazione si provvederà a tenere un registro ove iscrivere i membri dell'assemblea. Chiunque sia presente ad una convocazione dell'assemblea e rientri nei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, su sua esplicita richiesta, può essere iscritto nel registro ed entrare a far parte dell'assemblea.
3. Di diritto fanno parte dell'assemblea il Sindaco e/o un suo delegato, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale, per la durata del loro mandato elettivo, senza diritto di voto.
4. Possono essere sentite anche associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio. La richiesta di partecipazione all'assemblea va presentata durante una qualsiasi convocazione.
5. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati, su richiesta dell'assemblea stessa, funzionari del comune, esperti e tecnici, nonché gli assessori comunali, i consiglieri comunali, rappresentanti di organi

politici, ed altri soggetti di interesse.

Articolo 4 – Convocazione dell'assemblea

1. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Sindaco in forma pubblica, mediante avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del comune, nelle bacheche comunali e in altre forme ritenute idonee a favorirne la diffusione.
2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Vi partecipa inoltre un segretario nominato dal Sindaco stesso, incaricato di verbalizzare la seduta e di compilare l'apposito registro della Consulta ove si prenderà nota dei nominativi dei presenti e dei rispettivi recapiti. Tale registro verrà consegnato successivamente al presidente della *Consulta*; l'assemblea elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario ed il vicesegretario, che fanno parte altresì del direttivo (cfr. art. 9, comma 1).
3. L'assemblea dalla seconda seduta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e firmata dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.
4. L'assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno e comunque ogni volta se ne rilevi la necessità.
5. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria sia dal Sindaco e/o suo delegato sia dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.
6. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.
7. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente ed ogni membro dell'assemblea può chiedere di inserire proprie proposte.
8. L'avviso di convocazione è trasmesso, per quanto possibile, con modalità telematiche ai componenti dell'assemblea, al Sindaco e all'assessore alle politiche giovanili e in forma pubblica sul sito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione d'urgenza è inviata almeno 48 ore prima della riunione.

Articolo 5 – Gruppi di lavoro

1. All'interno dell'assemblea potranno costituirsi, qualora se ne ravvisi l'opportunità, Gruppi di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche quali lavoro, formazione, cultura, sport, partecipazione attiva, ecc.
2. Detti gruppi si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di obiettivi specifici, potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee afferenti all'Assessorato alle Politiche Giovanili in accordo con il direttivo.
3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate e, eventualmente, sottoposte a votazione nelle riunioni dell'assemblea.
4. Ogni gruppo di lavoro deve prevedere un referente-coordinatore, regolarmente eletto dall'assemblea a maggioranza, che avrà, fra gli altri, il compito di verbalizzare gli incontri del gruppo e fornire riscontro del lavoro al Presidente.

Articolo 6 - Durata del mandato dei componenti l'assemblea

1. I componenti l'assemblea decadono al raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per dimissioni volontarie o per la perdita degli altri requisiti previsti all'art. 3 comma 1.
2. I membri della *Consulta* decadono automaticamente per assenza ingiustificata alle riunioni per tre incontri consecutivi.

Articolo 7 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea provvede alla determinazione dell'organo *direttivo* attraverso l'elezione (cfr. art.9 comma 2) al proprio interno delle figure seguenti:
 - il presidente e vicepresidente
 - il segretario e vicesegretario

Non possono essere eletti alle cariche sopra indicate i membri di diritto (cfr. art. 3, comma 3)

2. Costituita l'assemblea, si sceglie a maggioranza semplice il nominativo del rappresentante delle associazioni e delle organizzazioni del territorio tra quelli proposti dalle stesse (cfr. art 9, comma 4) che entreranno a far parte del direttivo.
3. Provvede alla formazione e all'elezione dei referenti degli eventuali gruppi di lavoro.
4. Fissa le linee d'indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1.
5. Formula proposte al consiglio comunale sulle tematiche giovanili.
6. Approva la relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la trasmissione al Sindaco, entro febbraio dell'anno successivo.
7. Propone eventuali modifiche al presente regolamento da sottoporre all'amministrazione comunale per l'approvazione.

Articolo 8 - Validità delle sedute e votazione

1. L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.
3. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del segretario che successivamente lo trasmette al sindaco o al suo delegato, ai consiglieri di maggioranza e minoranza componenti dell'assemblea.

Articolo 9 – Direttivo: istituzione e finalità. Incarichi elettivi e loro durata

1. Il *direttivo* è costituito dalle figure di:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Vicesegretario
 - Rappresentanti delle realtà associative e delle organizzazioni del territorio così come individuate al comma 4.
2. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Segretario e vicesegretario, sopra descritte, sono elettive (cfr.7 comma 1). L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea nella prima votazione o a maggioranza relativa nella votazione successiva. Durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Presidente, vicepresidente, segretario e vicesegretario vengono eletti alla prima convocazione dell'assemblea costitutiva della Consulta. Si procederà a nuova elezione di suddette cariche alla prima assemblea utile, successiva alla loro decadenza per dimissioni volontarie o per scadenza naturale dell'incarico.
4. Le realtà associative e le organizzazioni, con comprovata e pluriennale esperienza nel territorio di Villorba in riferimento alla realtà giovanile, procederanno autonomamente alla nomina dei loro rappresentanti. Tali realtà dovranno fornire fino a tre nominativi tra i quali sarà scelto a maggioranza, dall'assemblea, il rappresentante che farà parte del direttivo. Le realtà rappresentate sono individuate in:

- Scoutismo
 - Azione Cattolica
 - Associazioni sportive
 - Associazioni culturali e di volontariato
 - Organizzazioni locali (ONLUS, coop., circoli ricreativi, ecc.)
5. Il direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente quando questo ne ravvisi la necessità o, in via straordinaria, su richiesta del Sindaco o di un suo delegato. L'avviso di convocazione del direttivo deve essere fatto per via telematica con non meno di 5 giorni di preavviso o, in caso di necessità straordinarie, con non meno di 48 ore di preavviso. Tale comunicazione dovrà essere fatta per conoscenza anche al Sindaco o a un suo delegato.
 6. Al direttivo può partecipare di diritto il Sindaco o un suo delegato.
 7. Compiti del direttivo sono di coordinare e programmare i lavori dell'assemblea; ravvisare urgenze, necessità e contingenze cui dare pronta risposta affinché l'assemblea sia partecipata ed efficace; snellire e semplificare il rapporto e il coordinamento con l'amministrazione e gli uffici comunali; facilitare i rapporti e il coordinamento con altre consulte giovanili, in particolare di territori limitrofi, e con gruppi e associazioni del territorio.

Articolo 10 - Sede

1. Per l'espletamento della propria attività e per le esigenze di carattere organizzativo la Consulta viene dotata di locali comunali adeguati e del necessario materiale di consumo.
2. L'utilizzo delle sale è pertanto concesso a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità delle stesse nei giorni e orari richiesti.

Articolo 11 - Funzioni del Sindaco e/o suo delegato

1. Il Sindaco e/o un suo delegato:
 - convoca la prima riunione dell'Assemblea entro due mesi dalla sua istituzione;
 - mette a disposizione, secondo l'ambito di competenza delle iniziative della Consulta, l'assessore di riferimento per fornire informazioni e supporto del funzionamento della stessa e dei suoi progetti.

Articolo 12 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale.

Articolo 14 – Norme transitorie e finali

1. La *Consulta* può regolamentare ulteriormente la propria attività, nei limiti del presente Regolamento, con apposito atto approvato dall'assemblea.
2. Il presente regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio comunale con apposita delibera: della proposta di eventuale modifica dovrà essere portato a conoscenza, tramite comunicazione scritta, il direttivo. Tale comunicazione dovrà essere inviata prima della convocazione del consiglio comunale ed in tempo utile affinché la Consulta possa riunirsi in assemblea, discutere e confrontarsi sulle proposte di

modifica, e consegnare una relazione scritta al Sindaco da presentare al consiglio comunale con appunti e osservazioni sulle proposte stesse di modifica.

3. Per ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
4. Ai componenti della Consulta si applica il reg. UE 679/2016.